



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

EMERGENZA COVID-19

PROTOCOLLO INTEGRATIVO FIPe

per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*

(Deliberato dal Consiglio Federale nella Riunione del 10 ottobre 2021)

***aggiornato con le ulteriori previsioni normative, in particolare:**

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

**e con le Linee Guida per l'Attività Sportiva di Base e l'Attività Motoria in genere
disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport
in data 4 ottobre 2021**

I. **PREMESSA**

- a) Il presente Protocollo integrativo (più avanti, anche solo "Protocollo") è volto a consentire lo svolgimento dell'attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, con particolare riferimento al **DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105**, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, relativamente all'attività svolta presso palestre, centri, circoli ed impianti sportivi di ogni tipo, pubblici e privati, affiliati alla FIPE, relativamente alle seguenti discipline sportive:
- *Pesistica Olimpica*;
 - *Pesistica Paralimpica*;
 - *Distensione su Panca*;
 - *Cultura Fisica*;
 - *Sthenathlon*.
- b) Il Protocollo integra, e specifica con misure *ad hoc* per le discipline federali, i provvedimenti delle competenti autorità statali e territoriali a vario titolo emanate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali, etc. etc.), che prevalgono in ogni caso e la cui applicazione e responsabilità restano in capo ad ogni singolo soggetto coinvolto.
- c) E' evidente che, trattandosi di misure "emergenziali" esse siano passibili di modifiche e adeguamenti, conseguenti all'evolversi della situazione pandemica, sebbene alcune parti e principi guida, potranno essere utili anche ad emergenza superata.
- d) Fermo restando quanto precede, si ricorda:
- (i) che il **DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105**, di fatto:
 - proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
 - modifica i criteri guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni;
 - introduce vincoli allo svolgimento di alcune attività, **esclusivamente in zona bianca**, tra le quali, quelle riguardanti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
 - (ii) che il **DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127**, di fatto:
 - prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
 - estende l'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 a tutti gli operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc.;
 - applica l'obbligo anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Sottolineiamo che l'art. 4 del **DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127** demanda al datore di lavoro (**Legale Rappresentante nel caso di ASD/SSD**) la verifica del possesso della certificazione verde e prevede la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle anzidette verifiche¹.

In riferimento ai luoghi al chiuso, deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi, far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca (e nelle altre zone, se previsto) lo svolgimento e/o l'accesso, solo se si è in possesso di:

¹ Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili sul sito istituzionale dedicato (cfr: <https://www.dgc.gov.it/web/>)

v.l

- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2² o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

All'interno dei summenzionati siti, dovranno essere garantite le prescrizioni di cui all'allegato 7 delle Linee Guida predisposte dal Dipartimento per lo sport, richiamate in premessa.

Le medesime prescrizioni si applicano anche alla pratica di attività sportiva in zona gialla, arancione e rossa, laddove l'accesso e/o lo svolgimento, per le singole zone, siano consentiti³.

N.B.: Si ricorda che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per quanto riguarda gli **spogliatoi**, si precisa che gli stessi possono sempre essere utilizzati dagli Atleti Agonisti FIPE che partecipano alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del CONI e/o dal CIP.

In zona bianca e gialla, è consentito l'utilizzo dello spogliatoio purché sia garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate).

Il numero massimo di ingressi contemporanei va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.

In ogni caso, è vietato l'uso di dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente documento, quanto previsto dal PROTOCOLLO INTEGRATIVO FIPE, emanato con delibera d'urgenza n. 23 del 17 maggio 2021 del Presidente Federale ed *aggiornato con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65.

² * **ATTENZIONE:** a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC.

³ Sul punto, si rimanda alle FAQ predisposte dal Dipartimento per lo Sport
<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>